

DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025

384/2025/R/GAS

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1351^a riunione del 5 agosto 2025

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- il Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- il Regolamento 2019/942/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato recante il testo integrato del bilanciamento (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 336/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 512/2017/R/gas;

- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante il testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2022, 555/2022/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 139/2023/R/gas) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2023, 444/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 17 settembre 2024, 363/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2024/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2024, 482/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 482/2024/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2025, 328/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 328/2025/R/gas);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: Snam Rete Gas) datata 28 luglio 2025, prot. Autorità 53784 del 29 luglio 2025 (di seguito: comunicazione 28 luglio 2025);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione 137/02 l'Autorità ha definito i criteri di accesso e di erogazione del servizio di trasporto ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei Codici e dei loro aggiornamenti;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, tra le altre cose, che le proposte di aggiornamento dei Codici vengano presentate all'Autorità previa consultazione dei soggetti interessati;
- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l'Autorità ha approvato disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente, successivamente modificate ed integrate per tener conto dell'assenza di filiere commerciali sui punti di interconnessione con le reti di distribuzione;

- in particolare, tali disposizioni riguardano l'introduzione di un servizio, denominato servizio di *default* trasporto, volto a garantire il bilanciamento della rete di trasporto presso i punti di riconsegna della rete di trasporto in conseguenza della risoluzione del relativo contratto o del mancato conferimento della relativa capacità, per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo fornitore presso i medesimi punti ovvero per procedere alla loro chiusura;
- con il TIB, l'Autorità ha definito le condizioni di erogazione del servizio di bilanciamento del gas naturale da parte dell'impresa maggiore di trasporto in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: *RdB*);
- con il TISG l'Autorità ha definito le modalità di determinazione dei quantitativi di gas naturale allocati agli utenti del servizio di trasporto presso i punti di riconsegna interconnessi con impianti di distribuzione (di seguito: *city gate*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 363/2024/R/gas, l'Autorità, ha integrato la deliberazione 137/02 con i commi 9.6 e 9.7 prevedendo che, presso i punti di riconsegna della rete di trasporto direttamente collegati alle utenze industriali ed alle utenze termoelettriche nei quali risultano sottoscritti contratti di fornitura con termine antecedente a quello di conclusione dell'anno termico e che non vengono rinnovati, l'impresa di trasporto consente l'estinzione anticipata del conferimento di capacità di trasporto di durata annuale secondo modalità e tempistiche stabilite nel Codice di Rete. In tal caso, l'utente versa all'impresa di trasporto un corrispettivo di estinzione anticipata pari al costo residuo della capacità annuale conferita;
- con la deliberazione 482/2024/R/gas, l'Autorità ha approvato alcune modifiche del TIB, ed in particolare ha:
 - integrato la formulazione del c.d. piccolo aggiustamento (articolo 5 del TIB) funzionale alla determinazione del prezzo di sbilanciamento applicato agli utenti, prevedendo una sua indicizzazione sulla base della media del tasso Euribor aggiornato semestralmente;
 - adeguato i meccanismi di incentivazione dell'*RdB* al fine di rafforzarne l'efficienza, anche riducendo l'esposizione dello stesso a fattori esogeni, al di fuori del proprio controllo;
- con la medesima deliberazione, inoltre, al fine di tarare il prelievo atteso e quello profilato sulla base dell'andamento effettivo dei prelievi, rilevabile giornalmente presso i *city gate*, è stata integrata la formula contenuta nel TISG per la profilazione dei prelievi con un nuovo parametro il cui valore è definito giornalmente dall'*RdB*;
- con la deliberazione 328/2025/R/gas, l'Autorità ha ulteriormente modificato le disposizioni della deliberazione 482/2024/R/gas in materia di piccolo aggiustamento per:
 - precisare che l'oggetto di aggiornamento è il secondo termine percentuale della formula di calcolo, e non il piccolo aggiustamento stesso, il quale è aggiornato su base giornaliera;

- anticipare la determinazione e la pubblicazione del medesimo termine al fine di consentire agli operatori di mercato di disporre del suo valore prima che entri in vigore.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 28 luglio 2025, Snam Rete Gas, in esito alla consultazione degli utenti, ha trasmesso all’Autorità una proposta di modifica del proprio codice in recepimento delle sopra richiamate disposizioni in materia di estinzione anticipata della capacità e delle disposizioni delle deliberazioni 482/2024/R/gas e 328/2025/R/gas;
- la proposta di modifica prevede, in relazione all’estinzione anticipata, che, in caso di estinzione anticipata avente per oggetto l’intera capacità conferita su base annuale a tutti gli utenti titolari di capacità presso un punto condiviso tra più utenti, presso il medesimo punto sia attivato il servizio di *default* trasporto;
- in fase di consultazione è stato richiesto di prevedere l’attivazione del servizio di *default* trasporto qualora l’estinzione anticipata sia richiesta anche da un solo utente; un’associazione, in subordine, ha chiesto di non consentire l’estinzione anticipata nei casi di punti di riconsegna condivisi;
- inoltre, è stata segnalata l’opportunità che l’Autorità avvii approfondimenti volti ad individuare una soluzione che permetta l’interruzione della fornitura nei casi di punti di riconsegna che alimentano più clienti finali;
- gli aspetti richiamati sono stati portati direttamente all’attenzione dell’Autorità anche da parte di un’associazione nell’ambito di una richiesta più generale di avvio di tavolo di confronto per definire le regole di gestione delle capacità e le forniture su punti di riconsegna diretti condivisi da più clienti finali.

RITENUTO CHE:

- gli aspetti emersi nell’ambito della consultazione di Snam Rete Gas in materia di estinzione anticipata della capacità e attivazione del servizio di *default* trasporto presso punti di riconsegna che alimentano più di un cliente finale meritino ulteriori approfondimenti;
- la proposta di aggiornamento trasmessa da Snam Rete Gas con la comunicazione 28 luglio 2025 sia coerente con quanto previsto dai commi 9.6 e 9.7 della deliberazione 137/02 in materia di estinzione anticipata della capacità e con le disposizioni delle deliberazioni 482/2024/R/gas e 328/2025/R/gas;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la suddetta proposta

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con la comunicazione 28 luglio 2025, allegata al presente provvedimento (Allegato A);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini